



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 5 agosto 2019 n.122
(*Ratifica Decreto Delegato 23 maggio 2019 n.85*)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 23 maggio 2019 n.85 – Modifiche alla Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche – Testo Unico in materia di armi ed esplosivi – promulgato:

Visto l'articolo 68 quater della Legge 10 agosto 2012 n.122 come introdotto dall'articolo 32 della Legge 30 luglio 2015 n.119;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta del 23 maggio 2019;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 31 luglio 2019;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.32 del 31 luglio 2019;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 23 maggio 2019 n.85 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODIFICHE ALLA LEGGE 10 AGOSTO 2012 N.122 E SUCCESSIVE MODIFICHE - TESTO UNICO IN MATERIA DI ARMI ED ESPLOSIVI

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 della Legge n.122/2012 e successive modifiche)

1. L'articolo 2 della Legge 10 agosto 2012 n.122 e successive modifiche, è così modificato:

“Art. 2

(Ambito di applicazione)

Le disposizioni del presente testo unico in materia di armi ed articoli pirotecnici non si applicano:

- a) all'armamento in dotazione ai Corpi di Polizia sia militari che civili e alle Guardie Ecologiche della Repubblica di San Marino;
- b) all'armamento in dotazione ai Corpi Militari volontari della Repubblica di San Marino;

- c) agli articoli pirotecnici destinati all'utilizzo per fini istituzionali dei Corpi Militari volontari e dei Corpi di Polizia;
- d) agli articoli pirotecnici impiegati nell'industria aeronautica e spaziale, agli articoli pirotecnici destinati all'equipaggiamento marittimo;
- e) ai fuochi artificiali utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti dallo stesso o suoi dipendenti qualificati autorizzato ad operare nel proprio Paese di provenienza;
- f) alle capsule a percussione da usarsi specificamente nei giocattoli CE del tipo.”.

Art. 1-bis

1. L'articolo 13, comma 5, della Legge n.122/2012 e successive modifiche è così sostituito:
“Chiunque trasgredisce alle disposizioni contenute nei precedenti commi, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito dagli agenti accertatori con l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di Euro 1.000,00.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 23 della Legge n.122/2012 e successive modifiche)

1. Il comma 4, dell'articolo 23, della Legge n.122/2012 e successive modifiche, è così modificato:

“Il Porto d'Armi ha validità di cinque anni. Il rinnovo avviene previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al primo comma, lettere b), c), d) ed e), del successivo articolo 24.”.

2. Il comma 6, dell'articolo 23, della Legge n.122/2012 e successive modifiche, è così modificato:

“Ogni soggetto residente o munito di permesso di soggiorno ordinario che detiene a qualsiasi titolo armi, munizioni e polveri, deve produrre ogni cinque anni o in concomitanza con il rinnovo di apposita licenza o porto d'armi, specifica documentazione medica attestante l'idoneità psicofisica del soggetto. A tale prescrizione è sottoposto anche chiunque risulti titolare di sola autorizzazione alla detenzione di armi. La violazione alla presente disposizione comporta revoca delle autorizzazioni e licenze in essere e, trascorsi sessanta giorni, il sequestro delle armi.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 24 della Legge n.122/2012 e successive modifiche)

1. Il comma 6, dell'articolo 24, della Legge n.122/2012 e successive modifiche, è così modificato:

“Per gli appartenenti ai Corpi di Polizia sia militari sia civili e alle Guardie Ecologiche l'idoneità psicofisica e il “Certificato tecnico di maneggio armi” possono essere sostituiti da una dichiarazione del Comando/Ufficio di appartenenza nella quale deve essere attestato che l'interessato svolge servizio effettivo con l'arma.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 36 della Legge n.122/2012 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell'articolo 36, della Legge n.122/2012 e successive modifiche, è così modificato:

“Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda esercitare l’attività professionale del commercio al dettaglio delle armi da fuoco e da sparo, parti di esse, munizioni, polveri per il caricamento delle cartucce, armi bianche, strumenti da gioco che sviluppano velocità dei proiettili non superiori a 100 m/s, articoli pirotecnici di Categoria 2, 3, 4, T1, T2 e P1, P2 di cui all’articolo 54, strumenti di autodifesa, noccoliere, sfollagente, mazze ferrate, manfrusti, coltelli ad apertura a molla meglio denominata “apertura a scatto”, shuriken, bastoni animati, dispositivi a scarica elettrica meglio denominati “dissuasori elettrici”, bombolette OC spray antiaggressione, fermi restando i requisiti richiesti per il rilascio delle licenze in base alle normative vigenti, deve inoltre:

- a) non aver riportato condanne penali, nella Repubblica di San Marino o all’Estero, superiori ad anni 1 di reclusione, anche non definitive o pendenze penali per i reati in materia di armi, contro l’autorità, contro la persona, in materia di ordine pubblico, uso di sostanze stupefacenti, ubriachezza, fatta sempre salva l’avvenuta riabilitazione da parte del tribunale; b) avere il certificato di buona condotta;
- c) avere il certificato di idoneità psichica rilasciato dall’U.O.C. Cure Primarie e Salute Territoriale;
- d) avere conseguito il “Certificato di capacità tecnica armaiolo” di cui al successivo articolo 51.”

Art. 5

(Modifiche all’articolo 42-bis della Legge n. 122/2012 e successive modifiche)

1. All’articolo 42-bis della Legge n.122/2012 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. I prodotti di cui al comma 1, devono essere custoditi in espositori interni chiusi a chiave. I vetri e le vetrine esterne devono essere del tipo antisfondamento. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 qualora avvenga congiuntamente ad altre merceologie, deve svolgersi in diverso reparto/corner dedicato recante esplicita indicazione che la vendita medesima è riservata ai maggiori degli anni 18. I locali devono essere dotati di telecamere di sorveglianza interna ed esterna.

1 ter. La violazione dei disposti di cui ai commi 1 e 1bis, qualora non siano applicabili sanzioni penali, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa nella misura unica di euro 2.500,00. Nel caso di recidiva la sanzione è raddoppiata ed è inoltre applicata la sospensione immediata della licenza per mesi uno. Il controllo sulla corretta applicazione del presente articolo compete all’Ufficio Attività di Controllo.”

2. Le caratteristiche tecniche degli espositori interni, dei vetri e delle vetrine esterne di cui all’articolo 42bis, comma 1bis, della Legge n. 122/2012 e successive modifiche così come introdotto dal comma precedente, sono definite nell’Allegato A del presente decreto delegato.

Art. 6

(Modifiche all’articolo 47 della Legge n.122/2012 e successive modifiche)

1. Il comma 1, dell’articolo 47, della Legge n.122/2012 e successive modifiche, è così modificato:

“Chiunque, persona fisica o giuridica, intenda esercitare l’attività professionale del commercio all’ingrosso o della importazione od esportazione, a fini commerciali, delle armi bianche, degli archi e delle balestre, degli articoli pirotecnici, degli strumenti di autodifesa, delle noccoliere, degli sfollagente, delle mazze ferrate, dei manfrusti, dei coltelli ad apertura a molla meglio denominata “apertura a scatto”, degli shuriken, dei bastoni animati, dei dispositivi a scarica elettrica meglio denominati “dissuasori elettrici”, delle bombolette OC spray antiaggressione, delle armi da sparo e strumenti giocattolo che sparano proiettili con energia non superiore a 7,5 Joule,

tipo paintball che sviluppano velocità dei proiettili non superiori a 100 m/s, delle armi a salve e relativo munizionamento, degli strumenti da punta e da taglio, necessita di apposita licenza rilasciata secondo le disposizioni in materia vigenti.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 68 della Legge n. 122/2012 e successive modifiche)

1. All'articolo 68 della Legge n.122/2012 e successive modifiche, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. Il rilascio di licenze nel settore delle armerie leggere di cui all'articolo 42 è assoggettato al nulla osta del Congresso di Stato qualora la sede operativa della licenza o la sede secondaria siano situate nel Centro storico della Capitale, così come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a) dell'Allegato B della Legge n.130/2010 e successive modifiche. La medesima disposizione è applicabile in caso di eventuale trasferimento sede in Centro Storico della Capitale.”.

Art. 8

(Norme transitorie)

1. L'operatore economico che già esercita il commercio al dettaglio dei prodotti di cui all'articolo 42-bis della Legge n.122/2012 e successive modifiche, è tenuto ad adeguarsi ai disposti in esso contenuti entro il 31 dicembre 2019.

2. L'Ufficio Attività di Controllo, qualora l'operatore non ottemperi a quanto stabilito al comma 1, commina una sanzione amministrativa pari a euro 500,00 (cinquecento/00).

3. Trascorsi ulteriori novanta giorni senza che l'operatore economico abbia ottemperato al disposto di cui al comma 1, l'Ufficio Attività di Controllo provvede all'inibizione della vendita delle merceologie di cui all'articolo 42-bis della Legge n.122/2012 e successive modifiche.

4. La validità dei porti d'arma già rilasciati all'entrata in vigore del presente decreto delegato permane fino alla scadenza prevista sul titolo medesimo.

5. L'operatore economico già autorizzato alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 47 della Legge n.122/2012 e successive modifiche prima dell'entrata in vigore del presente decreto delegato, che intende vendere anche il munizionamento relativo alle armi a salve è tenuto, se necessario, all'adeguamento dell'oggetto sociale senza nulla osta del Congresso di Stato. Il rilascio della relativa licenza è subordinato al possesso delle necessarie autorizzazioni. In ogni caso, per svolgere l'attività di commercio all'ingrosso del munizionamento relativo alle armi a salve è necessario acquisire le autorizzazioni previste dalla normativa in materia.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 5 agosto 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti

ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ESPOSITORI INTERNI, VETRI E VETRINE ESTERNE

Articolo Unico

1. Gli espositori interni in cui devono essere custodite chiuse a chiave le lame di cui all'articolo 42-*bis* della Legge n.122/2012 e successive modifiche, devono avere vetro stratificato di sicurezza (UNI EN ISO 123543 1-6:2000).
2. Le vetrine esterne fisse per l'esposizione delle lame di cui all'articolo 42-*bis* della Legge n.122/2012 e successive modifiche, devono avere vetri antisfondamento del tipo antivandalismo con spessore di 11,52 mm totali compreso plastico interno di 1,52 (UNI EN 356:2002).
3. Tutti i vetri esterni devono essere antisfondamento, minimo, del tipo antivandalismo con spessore di 11,52 mm totali compreso plastico interno di 1,52 (UNI EN 356:2002).
4. L'impianto di telecamere di sorveglianza deve essere realizzato secondo le norme di buona tecnica.